



Ordinanza del Sindaco

Proposta n. 06 2361/2023

Ordinanza. n. 46 del 12/05/2023

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

PREMESSO che:

▪ nel mese di maggio 2023, al fine di prevenire allagamenti causati dallo straripamento dei canali di scolo delle acque piovane, a tutela della salvaguardia stradale, della pubblica incolumità, si è reso necessario procedere alla pulizia e alla disostruzione degli stessi lungo la Via Libica nel tratto compreso tra l'Autoparco Comunale ed il Mulino Maria Stella, compresi gli attraversamenti dell'innescio dello scorrimento veloce di Via Libica.

I lavori sono iniziati con la rimozione della vegetazione spontanea, costituita da canne e cespugli, che ostruivano il deflusso delle acque piovane soprattutto negli attraversamenti;

▪ l'art.183, comma 1, lettera bb) della parte IV del D.Lgs.. 152/06 "deposito temporaneo prima della raccolta", testualmente recita: "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

▪ il successivo art. 185-bis del suddetto Decreto così recita: "1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti costituiti da vegetazione infestante, mista a fanghi alluvionali....omissis..";

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

▪ *l'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 152/06 testualmente recita: “ Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*

Considerato che:

- non risulta operativamente possibile, per mancanza di spazi utili, il deposito dei suddetti sedimenti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;

Ritenuto che la situazione su esposta integra le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure volte alla tutela dell'igiene pubblica e della sicurezza pubblica, anche utilizzando – allo scopo – delle superfici asfaltate poste nelle vicinanze del sito interessato, da utilizzare quale temporaneo deposito dei fanghi/sedimenti raccolti e, ove riconducibili alla definizione di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a, b), c) e d) dell'art. 185-bis del Decreto Legislativo 152/06;

- **Constatato** che risulta presente all'interno del territorio comunale e, più precisamente, in un'area prospiciente l'Autoparco Comunale di Via Libica e, dunque, molto vicina all'effettivo luogo di produzione, uno spazio libero con base in asfalto ove potere depositare i sedimenti anzi descritti nelle more di una loro caratterizzazione analitica finalizzata all'esatta loro classificazione;
- **Ravvisata**, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 a tutela dell'igiene e sicurezza pubblica;

Per quanto sopra premesso e considerato:

Richiamati:

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e, più in particolare, gli artt. 183, 185.3, 185 bis;
- Il D.Lgs. 267/2000, artt. 50 e 54;

ORDINA

1) alla Società Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. S.n.c., con sede legale in Via Antonello da Messina n°5 – Bagheria (PA) e, per essa, il suo legale rappresentante Signor Puleo Vincenzo, di depositare i sedimenti prodotti presso l'area asfaltata prospiciente l'Autoparco Comunale di Via

Libica e, dunque, prossima al luogo di produzione, sino al completamento dell'intervento; con le seguenti prescrizioni:

- a. i sedimenti dovranno essere collocati tal quali, senza una preventiva attività di selezione e per categorie omogenee;
- b. terminata la fase di raccolta, i predetti rifiuti dovranno essere sotto posti a caratterizzazione analitica e, ove classificati non pericolosi, potranno essere gestiti al di fuori dall'applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- c. ove classificati pericolosi ai sensi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, dovranno seguire le condizioni previste per il deposito temporaneo sul luogo di produzione anzi citate per il successivo conferimento presso impianti di recupero/smaltimento all'uopo autorizzati;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio sul portale istituzionale del Comune di Trapani nei termini di legge;

Che la presente Ordinanza sia notificata:

Alla società Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. S.n.c.;

Al Segretario Generale del Comune di Trapani;

Al Dirigente del 5° Settore del Comunale di Trapani;

Alla Prefettura di Trapani;

Alla Questura di Trapani;

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani;

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani;

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani;

Al Comando Polizia Locale del Comune di Trapani;

All'ASP di Trapani;

All'ARPA - Distretto Territoriale di Trapani;

• Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
 - il D.Lgs. n. 118/2011;
 - la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- Visto l'art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controllo interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013, che così recita: il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto di liquidazione è assicurata nella fase preventiva della sua formazione da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora l'atto di liquidazione non possa essere eseguito perchè non conforme alle norme in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato;

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 12/05/2023

**IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
AMENTA ORAZIO**



IL SINDACO

TRANCHIDA GIACOMO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 12/05/2023